SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1897)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1986

Gestione dell'aeroporto di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi finanziaria del provveditorato al porto di Venezia ha direttamente coinvolto l'aeroporto Marco Polo, che in virtù della legge 5 maggio 1956, n. 524, viene gestito da tale ente. Nonostante ripetuti interventi del Ministero dei trasporti (tra i quali già nel 1984 la nomina di una specifica commissione di inchiesta) per ottenere da parte del provveditorato un efficace risanamento della gestione dell'aeroporto o, per lo meno, la separazione organizzativa fra il porto e l'aeroporto onde evitare l'assorbimento delle attività dell'aeroporto dai debiti del porto, ad oggi si è riscontrato soltanto un ulteriore peggioramento della situazione. La gravissima crisi finanziaria ed organizzativa del porto di Venezia ha vanificato le varie erogazioni di contributi da parte degli enti locali con la conseguenza della mancata soluzione dei problemi del porto e di quelli dell'aeroporto, mentre il provveditorato si è venuto a trovare in uno stato di collasso economico, che non consente neppure la retribuzione del personale.

Le conseguenti iniziative di sciopero promosse dalle organizzazioni sindacali hanno praticamente paralizzato l'attività dello scalo aeroportuale veneziano. Essendo questo ultimo il quarto aeroporto italiano per importanza di traffici, non è ammissibile che il suo ruolo possa venire compromesso dalle gravi carenze del provveditorato al porto di Venezia.

Al fine di superare la grave situazione venutasi a determinare e di garantire e migliorare la funzionalità dello scalo veneziano, si rende necessario provvedere alla modifica della legge 5 maggio 1956, n. 524, al fine di non limitare l'affidamento della concessione soltanto ad un ente pubblico, ma di ampliare la sfera dei possibili concessionari prevedendo l'ipotesi di una società per azioni a prevalente capitale pubblico.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, dopo le parole: « a un ente pubblico » è aggiunta l'espressione: « o ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico ».

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è sostituito dal seguente:

« La concessione è accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, ed è disciplinata da apposita convenzione da approvarsi con il decreto di concessione o con successivo decreto ».

3. Le nuove concessioni anche di solo esercizio non possono avere durata superiore ad anni trenta dall'emissione del decreto ministeriale di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto di Venezia, compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.